



# Newsletter

## #04 2022


### Novità del mondo fiscale e servizi fiduciari

Vi informiamo di un **importante novità** di cui si è avuta notizia nei primi giorni di Settembre.

L'Agenzia delle Entrate Italiana ha acquisito le liste dei contribuenti italiani che all'approssimarsi degli accordi 2014-2015 con la Svizzera e con il Principato di Monaco, che hanno aperto la strada all'operazione di Voluntary disclosure, decisero di delocalizzarsi principalmente negli Emirati Arabi ma anche a Bahamas, Panama o altri paesi black list.

Questo comporterà nei prossimi mesi una decisa operazione da parte dell'Agenzia delle Entrate verso questi contribuenti con il rischio per questi ultimi di essere puniti con penalità fino a cinque volte superiori agli asset non dichiarati e con possibili conseguenze penali per il contribuente stesso e per i loro gestori che hanno concorso con essi nel tentativo di evasione fiscale.

**Si consiglia di valutare le possibilità di ravvedimento offerte dalla legislazione italiana per queste situazioni mediante la consultazione dei nostri esperti fiscali.**



### TASSAZIONE SECONDO PILASTRO SVIZZERO PER I RESIDENTI ITALIANI

Nel corso del 2021 l'Agenzia delle Entrate italiana ha fornito (con la sua Risposta n. 418 del 18 giugno 2021) elementi utili a chiarire la sua controversa posizione in tema di tassazione del secondo pilastro previdenziale svizzero (meglio noto come LPP).

Sembra adesso possibile, per il contribuente, poter autonomamente decidere di assoggettare all'imposta sostitutiva il versamento della LPP anziché optare per la ritenuta da parte dell'intermediario. Facciamo un passo indietro.

Dal 2017 l'imposizione delle rendite LPP è stata eguagliata a quelle dell'AVS; l'imposta sostitutiva è pari al 5% ed era sino a poco tempo fa applicata *esclusivamente* dagli intermediari italiani che ricevevano le somme dagli enti previdenziali svizzeri. Poteva, e può, accadere però che l'intermediario non applichi la ritenuta perché banalmente non possiede le informazioni di cui ha bisogno ( - informazioni complete sulla residenza fiscale del percettore; - l'indicazione precisa della natura delle somme; - nel caso delle pagamento delle rendite, la cadenza; - l'importo lordo cui applicare la ritenuta) ad oggi, con gli interventi dell'Agenzia delle Entrate è *sufficiente* che l'intermediario recepisca i fondi e *non è necessario* che l'intermediario applichi la ritenuta.

Il contribuente ha facoltà, in occasione della sua dichiarazione dei redditi, di richiedere l'imposizione dei fondi percepiti all'imposta sostitutiva del 5%.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.**

Carlo Castellano – [castellano@fiduciariafontana.ch](mailto:castellano@fiduciariafontana.ch)

Angela Sorrenti – [sorrenti@fiduciariafontana.ch](mailto:sorrenti@fiduciariafontana.ch)



## MONITORAGGIO DELLA SOLVIBILITÀ AZIENDALE

A partire dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore una nuova normativa la quale, con la revisione dell'art. 725 CO, conferirà maggiori responsabilità al consiglio di amministrazione, stabilendo un obbligo specifico in materia di sorveglianza della solvibilità aziendale.

Con l'attuale formulazione, al CdA viene imposto solamente l'obbligo di informare il giudice in caso di sovra indebitamento aziendale.

Con la riforma del diritto i nuovi obblighi del CdA si estendono a:

1. Monitorare la solvibilità aziendale con dei sistemi affidabili;
2. Nel caso in cui la società diventi insolvente, adottare tempestivamente delle misure correttive.

In breve, il CdA dovrà rendersi attento quanto alla capacità dell'azienda di saldare i propri creditori e non più, come fatto sino ad oggi, verificare i bilanci per determinare eventuali situazioni di sovra indebitamento.

Importante segnalare che in caso di insolvenza il CdA sarà ritenuto responsabile nei confronti degli azionisti della società o dei suoi creditori.

Esempio pratico:

BILANCIO XY SAGL			
MEZZI LIQUIDI	11.000	CREDITORI	17.500
DEBITORI	18.000	DEBITI BANCARI	37.000
ALTRI CREDITI A BREVE TERMINE	5.000	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	8.000
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>34.000</b>	<b>TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>62.500</b>
IMMOBILIZZAZIONI	52.000	CAPITALE SOCIALE	20.000
<b>TOTALE ATTIVO FISSO</b>	<b>52.000</b>	UTILE RIPORTATO	3.500
		<b>TOTALE CAPITALE PROPRIO</b>	<b>23.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>86.000</b>	<b>TOTALE PASSIVI</b>	<b>86.000</b>

Secondo l'interpretazione attuale dell'art. 725 CO, la società non è in sovra indebitamento poiché il capitale non è intaccato da alcuna perdita, ma i flussi di attivo circolante non possono coprire gli attuali debiti della società, siamo quindi in presenza di insolvenza aziendale.

Per tenere monitorato un flusso di cassa aziendale consigliamo fortemente una collaborazione con un professionista al quale, nella fattispecie, potrebbe delegarsi l'allestimento di un cash flow periodico.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.**

Ilaria Contu – [ilaria.contu@pmconsulenze.ch](mailto:ilaria.contu@pmconsulenze.ch)





## LA RIFORMA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA

La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili (35%), sulle prestazioni assicurative (8-15%) e sulle vincite alle lotterie superiori ai 1'000 fr (35%).

L'imposta preventiva è una imposta c.d. cautelativa e rientra nelle categorie di "tassazione spontanea" in quanto il contribuente domiciliato in Svizzera può recuperare questa cifra solamente dichiarando i redditi gravanti da imposta preventiva e la sostanza che li genera nella

dichiarazione di imposte.

Se il titolare risiede in Italia in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) entrata in vigore nel 1979 può recuperare parte di essa tramite una procedura amministrativa con le autorità competenti.

La Convenzione per evitare la doppia imposizione tra Svizzera e Italia è un accordo che ha come obiettivi principali di evitare che il contribuente paghi le imposte due volte nonché prevenire l'evasione fiscale.

Attualmente la CDI tra Svizzera e Italia è in fase di rinegoziazione.


Per i beneficiari di redditi mobiliari residenti all'estero che non rientrano nella CDI costituisce un onere fiscale definitivo.

Il prelievo di tale imposta incide, soprattutto, in materia di redditi da capitale mobili, inclusi gli interessi sulle obbligazioni, sulla competitività del mercato svizzero rappresentandone uno svantaggio se non un ostacolo.

Al fine di aumentarne l'attrattività il Consiglio federale intende abolire l'imposta preventiva sui redditi e gli interessi ad esclusione di quelli provenienti da contribuenti domiciliati in Svizzera e adottare le relative misure per generare un nuovo flusso di investitori compatibilmente con la consapevolezza che, nel contempo, comporterà una riduzione dell'afflusso delle contribuzioni.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.**

Valentina Totaro – [info@pmconsulenze.ch](mailto:info@pmconsulenze.ch)



## FRONTALIERI E GUARDIA DI FINANZA

E' notizia recente dell'attenzione rivolta dalla guardia di finanza, in particolare dal comando di Olgiate Comasco, ai lavoratori dipendenti frontalieri (ovvero residenti in Italia entro la fascia dei 20KM dal confine) che risultano detenere il controllo di società svizzere, in particolare SAGL, presso le quali svolgono anche la propria attività lavorativa e che sono amministrate da un fiduciario locale. Il trattamento fiscale del reddito di tali lavoratori, sulla base degli accordi tra Paesi, prevede un'imposizione alla fonte in Svizzera a titolo definitivo e nessun ulteriore onere fiscale in capo al contribuente; la Svizzera procede al ristorno di quota parte del

gettito ai comuni della fascia. La contestazione mossa dalla guardia di finanza si rivolge in particolare al disconoscimento del rapporto di subordinazione, in applicazione del principio italiano che sancisce come il lavoratore non possa essere sottoposto a se stesso ed è volta a non ritenere valida l'esenzione fiscale applicata sin d'ora in Italia a tali soggetti. La presunta architettura "elusiva" posta in essere dai contribuenti, consentirebbe appunto di trarre un "indebito" vantaggio fiscale nello scontare una tassazione più favorevole,

in entrambi i Paesi, in luogo di una più onerosa. Nei primi verbali emanati, la guardia di finanza riqualifica il reddito quale reddito di lavoratore dipendente fuori fascia, soggetto a tassazione IRPEF, detratte le imposte alla fonte elvetiche e la franchigia di legge, con un recupero del dovuto anche sui periodi di imposta precedenti.

Questa tesi, se trovasse riscontro, esplicherebbe le sue conseguenze verso migliaia di contribuenti; tuttavia vi sarebbero diverse argomentazioni opponibili a questa presa di posizione che, tra il resto, violerebbe gli accordi tra i due Stati sul trattamento dei lavoratori frontalieri.

Allo stato attuale, stante la situazione embrionale delle verifiche, la portata dell'indagine e l'incertezza che ancora si profila sugli esiti, non ci si può esprimere ulteriormente ma si invitano i soggetti interessati a prenderne debita nota, qualora i loro casi ricadano nella fattispecie.

**PM Consulenze vanta una collaborazione di lunga data con uno studio professionale italiano già attivo nelle questioni transfrontaliere e che sta già rappresentando diversi contribuenti attenzionati secondo quanto sopra.**

Ci rivolgiamo pertanto, con i nostri servizi di consulenza, sia al contribuente che ai professionisti che, come per la maggior parte, si trovano confrontati con questa importante novità; restiamo prontamente disponibili qualora il soggetto fosse già stato contattato dalla guardia di finanza oppure anche in via preliminare nella valutazione della vostra casistica.

Marco Martini – [marco.martini@pmconsulenze.ch](mailto:marco.martini@pmconsulenze.ch)

---

PM  
GROUP

PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano  
Switzerland

